



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

Bruxelles, 17 dicembre 2020

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI PRECURSORI DI DROGHE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi attivi nel commercio di precursori di droghe di esaminare l'impatto della fine del periodo di transizione sugli scambi con il Regno Unito.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- il diritto generale dell'Unione sulle sostanze chimiche; e
- il regime doganale dell'UE.

Per questi aspetti sono pubblicati altri avvisi⁵.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁷ le norme unionali nel settore dei precursori di droghe⁸. La circolazione dei prodotti dal Regno Unito verso l'UE sarà considerata esportazione dall'UE e la circolazione di prodotti dal Regno Unito verso l'UE sarà considerata importazione nell'UE. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

La circolazione dei prodotti non sarà più intra-UE e pertanto non si applicherà più il regolamento (CE) n. 273/2004. Si applicherà invece il regolamento (CE) n. 111/2005.

- A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 111/2005, tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato e determinate esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell'allegato devono essere precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione alle autorità competenti del Regno Unito. Il Regno Unito dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del Regno Unito indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- Inoltre a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 111/2005 le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1, 2 e 4 dell'allegato che richiedono una dichiarazione in dogana, comprese le esportazioni di sostanze classificate che

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁶ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/import_and_export_licences_en.pdf

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord dei regolamenti (CE) n. 111/2005 e (CE) n. 273/2004, cfr. la parte C del presente avviso.

⁸ Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

lasciano il territorio doganale dell'Unione dopo essere state custodite in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco per un periodo di almeno 10 giorni, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.

- A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005, le importazioni dal Regno Unito di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato dopo la fine del periodo di transizione sono subordinate ad un'autorizzazione di importazione. Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori stabiliti nell'Unione. L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'importatore è stabilito.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e condizioni ivi stabilite la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

Esempio: una specifica spedizione di precursori di droga, la cui circolazione è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")⁹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁰.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹¹.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 111/2005 e il regolamento (CE) n. 273/2004 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹².

⁹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁰ Articolo 18 del protocollo.

¹¹ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹² Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 23 dell'allegato 2 del protocollo. Il regolamento (CE) n. 111/2005 è stato aggiunto all'allegato con decisione n. 3/2020 del comitato misto del 17 dicembre 2020.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- operatori e utilizzatori stabiliti in Irlanda del Nord sono vincolati dagli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005;
- alle spedizioni di precursori di droghe tra l'Irlanda del Nord e l'UE si applica il regolamento (CE) n. 273/2004 e non si applica pertanto il regolamento (CE) n. 111/2005;
- alle esportazioni di precursori di droghe dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo si applica il regolamento (CE) n. 111/2005. Pertanto le spedizioni di precursori di droghe devono essere precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord alle autorità competenti del paese terzo e sono subordinate a un'autorizzazione di esportazione. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate dalle autorità competenti incaricate dell'Irlanda del Nord;
- alle esportazioni di precursori di droghe dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna si applica il regolamento (CE) n. 111/2005¹³;
- alle importazioni di precursori di droghe dalla Gran Bretagna o da un paese terzo verso l'Irlanda del Nord si applica il regolamento (CE) n. 111/2005. Pertanto le spedizioni di precursori di droghe sono subordinate a un'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorità competenti incaricate dell'Irlanda del Nord.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁴.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di precursori di droghe (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en e https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en) riporta informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

¹³ L'obbligo relativo alle esportazioni di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 è tale ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione (convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope), cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁴ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.